

REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che riduce i prezzi di base e d'acquisto, per la campagna 1990/1991, delle pesche, delle nettarine e dei limoni in conseguenza del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e del superamento del limite d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (*), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (*), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (*), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore ortofrutticolo cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 prescrive di precisare la riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991 e di fissare il valore di detti prezzi ed importi ridotti; che i prezzi di base e di acquisto delle pesche, delle nettarine e dei limoni per la campagna 1990/1991 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1194/90 del Consiglio (*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1370/89 della Commissione (*) ha fissato i limiti d'intervento per la campagna 1989/1990 a 376 000 t per le pesche, 45 800 t per le nettarine e 158 300 t per i limoni;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1122/89, del Consiglio, del 27 aprile 1989, recante misure

specifiche per l'applicazione di taluni limiti d'intervento nel settore ortofrutticolo per la campagna 1989/1990 (*) prevede che, se la somma dei quantitativi di pesche, di nettarine o di limoni conferiti all'intervento in Spagna, da un lato, e nella Comunità a dieci, dall'altro, in applicazione degli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, durante la campagna 1989/1990, supera la somma dei limiti d'intervento fissati per ciascun prodotto, per tutta la campagna o parte di essa, i prezzi di base e di acquisto fissati per questo prodotto per la campagna 1990/1991 sono diminuiti dell'1 % per fascia di superamento di 22 700 t per le pesche, di 2 900 t per le nettarine e di 11 000 t per i limoni;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1370/89, il superamento del limite d'intervento fissato per i limoni per la campagna 1989/1990 è valutato sulla base degli interventi effettuati tra il 1º marzo 1989 e il 28 febbraio 1990;

considerando che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento adottate nella Comunità, escluso il Portogallo, per la campagna 1989/1990 sono ammontate a 515 141 t per le pesche, 82 473 t per le nettarine e 195 564 t per i limoni; che la Commissione ha quindi constatato un superamento dei limiti d'intervento fissati per questa campagna di 138 541 t per le pesche, 37 264 t per le nettarine e 37 925 t per i limoni;

considerando che da quanto sopra risulta che i prezzi di base e d'acquisto delle pesche, delle nettarine e dei limoni fissati per la campagna 1990/1991 dal regolamento (CEE) n. 1194/90 del Consiglio devono essere ridotti del 6 % per le pesche, del 12 % per le nettarine e del 3 % per i limoni; che queste riduzioni vanno sommate a quelle risultanti dal riallineamento monetario del 5 gennaio 1990;

considerando che il Portogallo durante la prima tappa è autorizzato, nel settore ortofrutticolo, a mantenere, alle condizioni previste dagli articoli da 262 a 265 dell'atto di adesione, la normativa precedentemente in vigore sotto il regime nazionale per quanto riguarda l'organizzazione del relativo mercato interno agricolo; che, pertanto, i prezzi e gli importi fissati dal presente regolamento sono validi nell'insieme della Comunità escluso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(*) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(*) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

(*) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 46.

(*) GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 19.

(*) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 23.